



Legge federale sulla protezione dell'ambiente

([Legge sulla protezione dell'ambiente], [LPAmb])

Disegno

Modifica del ... 2022

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del [data]¹,

decreta:

I

La legge federale del 7 ottobre 1983² sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue:

Art. 22 Permessi di costruzione in zone esposte al rumore

¹ I permessi di costruzione per edifici destinati al soggiorno prolungato di persone sono concessi, con riserva del capoverso 2, soltanto se i valori limite delle immissioni possono essere rispettati.

² Se i valori limite delle immissioni non possono essere rispettati, il permesso di costruzione può essere concesso se:

- a. ogni unità abitativa dispone di una percentuale sufficiente di locali sensibili al rumore, nei quali i valori limite delle immissioni vengono rispettati almeno in parte;
- b. per ogni unità abitativa, in cui i valori limite delle immissioni sono superati, è a disposizione un locale esterno attiguo all'edificio, per il quale i valori di pianificazione siano rispettati durante il giorno; e
- c. la protezione edile minima secondo l'articolo 21 contro il rumore esterno ed interno è opportunamente rinforzata.

³ Il Consiglio federale disciplina:

- a. la percentuale di locali sensibili al rumore di cui al capoverso 2 lettera a e le dimensioni minime del locale esterno di cui al capoverso 2 lettera b;

¹ FF 20XX ...

² RS 814.01

- b. le deroghe in presenza di rumore del traffico aereo ai requisiti di cui al capoverso 2 lettere a e b; i valori di allarme devono essere rispettati.

Art. 23 Valori di pianificazione

¹ Il Consiglio federale stabilisce i valori di pianificazione per il rumore per:

- a. la pianificazione di nuove zone edificabili;
- b. la protezione contro il rumore prodotto da nuovi impianti fissi;
- c. la valutazione dei locali esterni nel caso di permessi di costruzione in zone esposte al rumore.

² Questi valori di pianificazione sono inferiori ai valori limite delle immissioni.

Art. 24 Requisiti per le zone edificabili

¹ Le zone per la costruzione di abitazioni o di altri edifici, destinati al soggiorno prolungato di persone, possono essere delimitate soltanto se i valori di pianificazione possono essere rispettati.

² Nelle zone edificabili nelle quali i valori limite delle immissioni sono superati, le modifiche dei piani di utilizzazione con le quali si intende creare ulteriore spazio abitativo possono essere decise solo se:

- a. all'interno della zona edificabile o nelle sue vicinanze è presente uno spazio libero destinato ad attività ricreative, corrispondente alla densità e al tipo di utilizzazione della zona e accessibile alla popolazione interessata; e
- b. vengono stabilite misure che, dal punto di vista acustico, contribuiscono a una qualità abitativa adeguata.

³ Il Consiglio federale definisce i requisiti relativi agli spazi liberi secondo il capoverso 2 lettera a e il tipo di misure secondo il capoverso 2 lettera b.

Art. 32c cpv. 1, 1^{bis} e 4

¹ I Cantoni provvedono affinché i siti seguenti vengano risanati se sono all'origine di effetti nocivi o molesti oppure se esiste il pericolo concreto che tali effetti si producano:

- a. discariche e altri siti inquinati da rifiuti (siti inquinati);
- b. parchi giochi pubblici e aree verdi pubbliche il cui suolo è inquinato con sostanze pericolose per l'ambiente e sui quali i bambini giocano regolarmente, nella misura in cui questi siti non debbano essere già risanati secondo la lettera a.

^{1bis} I Cantoni possono prevedere sostegni finanziari per il risanamento di parchi giochi privati e giardini privati, se:

- a. il suolo di questi siti è inquinato con sostanze pericolose per l'ambiente e i bambini vi giocano regolarmente; e

- b. questi siti sono all'origine di effetti nocivi o molesti oppure se esiste il pericolo concreto che tali effetti si producano.

⁴ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla necessità di risanamento come pure sugli obiettivi e l'urgenza dei risanamenti.

Art. 32d cpv. 6

⁶ Le spese per l'indagine e il risanamento di parchi giochi, aree verdi e giardini risanati secondo l'articolo 32c capoverso 1 lettera b e capoverso 1^{bis} sono di principio a carico del proprietario del sito, salvo diverse disposizioni previste dal diritto cantonale.

Art. 32e cpv. 3-6

Abrogati

Art. 32e^{bis} Indennità della Confederazione

¹ La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse secondo l'articolo 32e per indennizzare le spese risultanti dall'indagine di siti che non risultano inquinati (art. 32d cpv. 5), se le indagini sono concluse entro il 31 dicembre 2040.

² La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse secondo l'articolo 32e per indennizzare le spese risultanti dall'indagine di siti inquinati nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 2001, se la valutazione della necessità di sorveglianza e risanamento è conclusa entro il 31 dicembre 2028 e:

- a. il responsabile non è identificabile oppure è insolvente; fanno eccezione i siti di cui ai capoversi 4-6; oppure
- b. il sito inquinato è stato adibito prevalentemente a deposito di rifiuti urbani.

³ La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse secondo l'articolo 32e per indennizzare le spese risultanti dalla sorveglianza e il risanamento di siti inquinati nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 2001, se i provvedimenti di sorveglianza e le misure edili di risanamento sono concluse entro il 31 dicembre 2040 e:

- a. il responsabile non è identificabile oppure è insolvente; fanno eccezione i siti di cui ai capoversi 4-5; oppure
- b. il sito inquinato è stato adibito prevalentemente a deposito di rifiuti urbani.

⁴ La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse secondo l'articolo 32e per indennizzare le spese risultanti dall'indagine, dalla sorveglianza e dal risanamento dei siti seguenti negli impianti di tiro che non perseguono essenzialmente fini commerciali e non rientrano nelle disposizioni previste dal capoverso 5, se i provvedimenti sono conclusi entro il 31 dicembre 2040:

- a. siti ubicati nelle zone di protezione delle acque sotterranee, sui quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 dicembre 2012;

- b. altri siti sui quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 dicembre 2020.

⁵ La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse secondo l'articolo 32e per indennizzare le spese risultanti da provvedimenti di protezione adeguati come l'installazione di parapalle in siti negli impianti di tiro in occasione di manifestazioni di tiro storico e di tiro in campagna e per indennizzare le spese risultanti dall'esame, dalla sorveglianza e dal risanamento, se:

- a. i provvedimenti sono conclusi entro il 31 dicembre 2040; e
- b. sono stati depositati soltanto i rifiuti di una manifestazione di tiro storico o di tiro in campagna che si svolge al massimo una volta all'anno e che si tiene regolarmente nello stesso sito da prima del 31 dicembre 2020.

⁶ La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse secondo l'articolo 32e per indennizzare le spese risultanti dalle indagini e dai risanamenti conclusi entro il 31 dicembre 2060 di parchi giochi e aree verdi pubblici risanati secondo l'articolo 32c capoverso 1 lettera b, nella misura in cui non sussistano pretese di indennità secondo i capoversi 1–5.

⁷ La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse secondo l'articolo 32e per indennizzare le spese risultanti dai risanamenti conclusi entro il 31 dicembre 2060 di parchi giochi e giardini privati risanati secondo l'articolo 32c capoverso 1^{bis}, nella misura in cui non sussistano pretese di indennità secondo i capoversi 1–5.

⁸ Per l'onere lavorativo delle autorità cantonali competenti, la Confederazione utilizza il ricavato delle tasse per versare loro indennità forfetarie per:

- a. la valutazione della necessità di sorveglianza e di risanamento per tutti i siti inquinati bisognosi di un'indagine, ad eccezione dei siti di cui ai capoversi 1 e 4–7, se la valutazione è conclusa entro il 31 dicembre 2028;
- b. la valutazione dei provvedimenti di risanamento per tutti i siti inquinati bisognosi di risanamento secondo i capoversi 4 e 5, se le misure di risanamento di natura edile sono concluse entro il 31 dicembre 2040; e
- c. la valutazione dei provvedimenti di risanamento per tutti gli altri siti inquinati bisognosi di risanamento, ad eccezione di quelli di cui ai capoversi 6 e 7, se le misure edili di risanamento sono concluse entro il 31 dicembre 2040.

Art. 32e^{ter} Presupposti e ammontare delle indennità

¹ Le indennità di cui all'articolo 32e^{bis} vengono versate soltanto se i provvedimenti adottati sono conformi alle esigenze ecologiche e corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica. Esse sono corrisposte ai Cantoni in funzione della spesa e ammontano:

- a. al 40 per cento dei costi computabili per le indennità di cui all'articolo 32e^{bis} capoverso 1;
- b. per le indennità di cui all'articolo 32e^{bis} capoverso 2 e capoverso 3 lettera b:

1. al 40 per cento dei costi computabili se nel sito non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 1996,
 2. al 30 per cento dei costi computabili se nel sito sono stati depositati rifiuti anche dopo il 1° febbraio 1996, ma non oltre il 31 gennaio 2001;
- c. per le indennità di cui all'articolo 32^e_{bis} capoverso 3 lettera a:
1. al 60 per cento dei costi computabili se nel sito non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 1996,
 2. al 30 per cento dei costi computabili se nel sito sono stati depositati rifiuti anche dopo il 1° febbraio 1996, ma non oltre il 31 gennaio 2001;
- d. al 40 per cento dei costi computabili per le indennità di cui all'articolo 32^e_{bis} capoversi 4 e 5;
- e. al 60 per cento dei costi computabili per le indennità di cui all'articolo 32^e_{bis} capoverso 6;
- f. al 40 per cento dei costi computabili per le indennità di cui all'articolo 32^e_{bis} capoverso 7;
- g. forfettariamente a 3000 franchi per sito per le indennità di cui all'articolo 32^e_{bis} capoverso 8 lettera a;
- h. forfettariamente a 5000 franchi per sito per le indennità di cui all'articolo 32^e_{bis} capoverso 8 lettera b;
- i. forfettariamente a 10000 franchi per sito per le indennità di cui all'articolo 32^e_{bis} capoverso 8 lettera c.

² Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla procedura di prelievo della tassa, sulle indennità nonché sui costi computabili.

³ Il diritto cantonale può prevedere tasse cantonali per finanziare l'esame, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati.

Art. 35b e art. 35b^{bis}

Abrogati

Art. 49 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Per garantire un'offerta di corsi qualitativamente elevata, essa può versare contributi a organizzazioni private che offrono corsi di formazione e formazione continua sulla gestione dei prodotti fitosanitari che rientrano nelle sostanze di cui all'articolo 29. I contributi si basano sull'interesse della Confederazione per l'adempimento dei compiti e sulle possibilità di finanziamento del destinatario e ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili. Gli aiuti finanziari possono essere versati anche forfettariamente in base ai costi stimati di una prestazione fornita secondo criteri di efficienza.

Inserire prima del titolo quarto (xxx)

*Sezione 5: Sistemi di informazione e di documentazione**Art. 59^{bis}*

¹ L'UFAM può gestire sistemi di informazione e di documentazione per lo svolgimento di procedure per via elettronica secondo la presente legge. Il Consiglio federale designa le procedure che vengono gestite per via elettronica.

² In caso di svolgimento di procedure elettroniche assicura l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi.

³ In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti la cui firma è prescritta per legge, invece della firma elettronica qualificata può accettare un'altra conferma elettronica dei dati da parte della persona soggetta all'obbligo di autorizzazione o di dichiarazione.

⁴ Può concedere accesso ai sistemi di informazione e di documentazione ai servizi e alle persone seguenti:

- a. Amministrazione federale delle dogane;
- b. servizi cantonali competenti per l'esecuzione;
- c. persone soggette all'obbligo di autorizzazione e di dichiarazione;
- d. altri servizi e altre persone designate dal Consiglio federale, se necessario per l'adempimento dei compiti e degli obblighi previsti dalla presente legge.

⁵ I servizi e le persone di cui al capoverso 4 possono consultare e trattare dati personali dai sistemi di informazione e di documentazione, compresi i dati personali degni di particolare protezione concernenti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali, per quanto necessario per l'adempimento dei compiti e degli obblighi previsti dalla presente legge.

Art. 60

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

- e. viola le prescrizioni sulle sostanze (art. 29 e 30a lett. b), gli organismi (art. 29b cpv. 2, 29f e 30a lett. b) o ulteriori misure in caso di suoli deteriorati (art. 34);
- o. ritira, importa o esporta, senza autorizzazione, rifiuti speciali o quantità notevoli di altri rifiuti (art. 30f cpv. 2 lett. c e d, art. 30g);

² In presenza di circostanze aggravanti la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Sono presenti circostanze aggravanti se l'infrazione:

- a. riguarda una grande quantità di sostanze, organismi o rifiuti, oppure il pericolo causato dall'infrazione è grave per altri motivi;
- b. è commessa per mestiere o per abitudine; oppure
- c. viene commessa da una persona che agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente infrazioni contro questa legge.

³ Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere. [*precedente cpv. 2*]

⁴ In casi lievi la pena è una multa.

⁵ Il capoverso 1 lettere e–k non si applica se è applicabile l'articolo 230^{bis} del Codice penale svizzero³.

Art. 61 cpv. 1

¹ È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente:

- a. viola le limitazioni delle emissioni prescritte in virtù della presente legge (art. 12);
- m. viola le prescrizioni sulle misure contro il deterioramento fisico del suolo (art. 33 cpv. 2);

Art. 61a cpv. 1 primo periodo

¹ Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, elude la tassa secondo l'articolo 35a, ne mette in pericolo la riscossione, procaccia a sé o a terzi un profitto fiscale indebito (esenzione dalla tassa o rimborso della stessa) è punito con la multa fino a cinque volte l'ammontare della tassa elusa o messa in pericolo oppure del profitto procacciato.

Art. 62a Assistenza amministrativa

¹ Le seguenti autorità si prestano reciprocamente assistenza e si scambiano le informazioni necessarie alla prevenzione e al perseguimento di reati e all'attuazione di misure basate sulla legislazione in materia di ambiente, protezione della natura e del paesaggio, protezione delle acque, riduzione delle emissioni di gas serra, conservazione delle foreste, caccia, pesca o ingegneria genetica:

- a. UFAM;
- b. Amministrazione federale delle dogane;
- c. Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria;
- d. Ufficio federale di polizia;
- e. Ministero pubblico della Confederazione;
- f. Autorità penali e amministrative cantonali;
- g. altre autorità penali o amministrative federali designate dal Consiglio federale, se necessario per l'adempimento dei compiti e degli obblighi previsti dalla presente legge.

² Le informazioni trasmesse possono comprendere anche dati personali meritevoli di particolare attenzione concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali,

per quanto necessario per l'adempimento da parte delle autorità pertinenti dei compiti e degli obblighi previsti dalla legge.

³ Sono riservate ulteriori disposizioni federali e cantonali.

Art. 65a Disposizione transitoria della modifica del ...

In deroga all'articolo 36 della legge del 5 ottobre 1990⁴ sui sussidi, le domande di indennità per le spese risultanti dai provvedimenti secondo l'articolo 32^e^{bis} capoverso 3 lettera a e capoverso 8 lettere a–c sono esaminate secondo il diritto vigente al momento della presentazione della domanda se i provvedimenti sono stati avviati prima dell'entrata in vigore della modifica del o se sono già conclusi. Le domande devono essere presentate all'UFAM al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore della modifica del

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁴ RS 616.1